



COMUNE DI SIENA

**Estratto dal verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale
del 22 MAGGIO 2014 n° 147**
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

SINDACO

VALENTINI Bruno

Pres	Ass
SI	

CONSIGLIERI

RONCHI Mario
GUAZZI Gianni
PERSI Carolina
PETTI Rita
VIGNI Simone
PORCELLOTTI Gianni
PERICCIOLI Giulia
NESI Federico
BUFALINI Stefania
BRUTTINI Massimiliano
DA FRASSINI Ivano
LEOLINI Katia
SABATINI Laura
TRAPASSI Alessandro
DI RENZONE Lorenzo
ZACCHEI Fabio

Pres.	Ass.
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

CONSIGLIERI

CAPPELLI Pasqualino
D'ONOFRIO Pasquale
VIGNI Giacomo
LORENZETTI Simone
NERI Eugenio
BIANCHINI Massimo
CORTONESI Luciano
STADERINI Pietro
CORSI Andrea
GIORDANO Giuseppe
FALORNI Marco
PINASSI Michele
AURIGI Mauro
VIGNI Laura
TUCCI Enrico
MARZUCCHI Mauro

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Vice Generale **BENEDETTI Luciano**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente **RONCHI Mario** dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazioni di imposta – Approvazione.

N. 147 – Seduta del 15/05/2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazione di imposta – Approvazione.

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 27.12.2013 n. 147 , all'art. 1 comma 639 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- che detta imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto altresì il D.L. 6.3.2014 n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2.5.2014, n. 68, che ha apportato ulteriori modificazioni e integrazioni alla citata L. n. 147/2013;

Considerato :

- che ai sensi del comma 669 della L. n. 147/2013, con le modifiche apportate dal citato D.L. n. 16/2014 come sopra convertito, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- che, ai sensi della citata normativa introdotta dalla L. n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest' ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo

della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal comune medesimo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- che tra le altre disposizioni normative vigenti in materia:
 - in caso di pluralità di possessori e di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
 - in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
 - in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- che, ai sensi della stessa normativa, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con facoltà da parte del Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. N. 446/1997 di ridurre la stessa aliquota fino al suo azzeramento;
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del Decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite di cui sopra;
- che a norma del comma 677 del medesimo art. 1 della citata Legge n. 147/2013, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che, inoltre, per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per il medesimo anno, sulla base delle modificazioni ed integrazioni apportate dal D.L. n. 16/2014, come sopra convertito, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra indicati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso D.L. 201/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione di detto tributo, oggetto di separato atto deliberativo;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014, sulla base delle suindicate facoltà stabilite dalla citata normativa e specificatamente:

- **Aliquota ordinaria:** **0,6 per mille;**
- **aliquota per "abitazione principale" comprese le pertinenze:** **3,1 per mille;**
- **aliquota per "fabbricati rurali strumentali":** **1 per mille;**

Ritenuto estendere l'aliquota stabilita per abitazione principale anche alle fattispecie di essa equiparate di cui all'art. 13, co. 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011;

Ritenuto altresì stabilire nella misura di Euro 50,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, detrazione spettante anche alle fattispecie suindicate equiparate all'abitazione principale;

Preso atto che conseguentemente l'aliquota ordinaria trova applicazione per tutti i casi residuali non rientranti nelle specifiche casistiche suindicate;

Ritenuto, nell'esercizio della facoltà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di escludere dall'applicazione della TASI, la fattispecie dei "contratti di tipo concordato" ai sensi della L. n. 431/1998, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri nello stesso stabiliti, con l'avvertenza:

- che l'eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista dal citato Accordo Territoriale, determina l'assoggettamento al presente tributo;
- che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati secondo il citato Accordo Territoriale, saranno fatti oggetto di recupero del tributo con sanzioni ed interessi;

Ritenuto stabilire la presentazione da parte dei soggetti interessati di specifica comunicazione per i contratti di cui trattasi stipulati a decorrere dal 1.1.2014, o fatti oggetto di proroga nel corso del medesimo anno o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro il termine del 31.12.2014, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dall'Ufficio Tributi, dando atto che in caso di omessa o tardiva comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, che stabilisce tra l'altro che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. Interno del 29.4.2014 che differisce al 31.7.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

Visto altresì l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni in materia di potestà generale regolamentare dei Comuni;

Considerato che a norma dell'art. 1 comma 688 come modificato dal D.L. n. 16/2014 e come sopra convertito, è previsto tra l'altro che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, anche delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, entro il 21 ottobre dell'anno di riferimento mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo n. 360/1998 e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto che a mente della citata disposizione normativa l'efficacia dei citati atti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico:

Atteso altresì che sulla base del D.L. n. 16/2014, come sopra convertito, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI il versamento dell'imposta è effettuato in una unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti il comune è tenuto ad effettuare l'invio esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" nella seduta del 21.05.2014 con parere sfavorevole;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito dalla Legge n. 213 del 7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Risorse;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dallo stesso D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. Ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sulla base di quanto specificato in premessa, di stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2014:

- **Aliquota ordinaria:** **0,6 per mille;**

- **aliquota per "abitazione principale" comprese le pertinenze:** **3,1 per mille;**

- **aliquota per "fabbricati rurali strumentali":** **1 per mille;**

2. di dare atto che l'aliquota per abitazione principale si estende altresì alle fattispecie elencate all'art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;

3. di stabilire nella misura di Euro 50,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, detrazione spettante anche alle fattispecie di cui al punto 2) del dispositivo;

4. di precisare che conseguentemente l'aliquota ordinaria trova applicazione per tutti i casi residuali non rientranti nelle specifiche casistiche suindicate;

5. di stabilire altresì, nell'esercizio della facoltà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l'esclusione dall'applicazione della TASI, della fattispecie dei "contratti di tipo concordato" ai sensi della L. n. 431/1998, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri nello stesso stabiliti, con l'avvertenza:

- che l'eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista dal citato Accordo Territoriale, determina l'assoggettamento al presente tributo;
- che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati secondo il citato Accordo Territoriale, saranno fatti oggetto di recupero del tributo, con sanzioni ed interessi;
- che da parte dei soggetti interessati dovrà essere presentata specifica comunicazione per i contratti di cui trattasi stipulati a decorrere dal 1.1.2014, o fatti oggetto di proroga nel corso del medesimo anno o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro il termine del 31.12.2014, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dall'Ufficio Tributi, dando atto che in caso di omessa o tardiva comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

6. di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, in sede di regolamento;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti."

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Cons. PERSI Carolina (presenta il seguente emendamento) – omissis

“In premessa

Il capoverso da *“Ritenuto altresì stabilire nella misura di Euro 50,00...”*

fino ad *“equiparate all’abitazione principale”* è sostituito dal seguente:

“Ritenuto altresì di stabilire la detrazione e le ulteriori misure per l’abitazione principale e per relative pertinenze spettanti anche alle fattispecie suindicate equiparate all’abitazione principale, come segue:

- *Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad Euro **1.200**: Detrazione Euro 50;*
- *Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) oltre Euro **1.200**: Detrazione Euro 0;*

Inoltre:

- *Ulteriore detrazione di Euro 25,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non superiore a 26 anni, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro **1.500**;*
- *Esenzione totale dal pagamento della TASI per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF nell’anno precedente non superiore ad € 10.000, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro 500.”*

Nel dispositivo:

Il punto 3. è sostituito dal seguente:

“3. di stabilire la detrazione e le ulteriori misure per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, spettanti anche alle fattispecie suindicate equiparate all’abitazione principale come segue:

- *Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad Euro **1.200**: Detrazione Euro 50;*
- *Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) oltre Euro **1.200**: Detrazione Euro 0;*

Inoltre:

- *Ulteriore detrazione di Euro 25,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non superiore a 26 anni, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro **1.500**;*

Esenzione totale dal pagamento della TASI per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF nell’anno precedente non superiore ad € 10.000, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro 500”.

- Cons. BIANCHINI Massimo (presenta il seguente emendamento) – omissis

“1. Detrazioni di imposta:

Fino a 500 € rendita catastale: detrazione: 75 €

Da 501 a 800 € rendita catastale: detrazione 70€

Da 801 a 1000 € rendita catastale: detrazione 65€

Da 1001 a 12000 € rendita catastale: detrazione 60 €

Da 1201 a 1500 € rendita catastale: detrazione 50 €

Da 1501 € rendita catastale: nessuna detrazione

2. Esenzione totale per redditi con redditi fino a 10.000 € e rendita catastale fino a 500 €

3. Ulteriore detrazione pari a 25 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni per rendite catastali non superiori ai 1500 €”

- Cons. PINASSI Michele (presenta il seguente emendamento) – omissis

“Si propone di determinare le aliquote TASI per le abitazioni principali:

1. Aliquota a 0,25% per la fascia di reddito ISEE € 0 - € 36.151,98;
2. Aliquota a 0,31% per la fascia di reddito ISEE € 36.151,99 - € 70.000;
3. Aliquota a 0,33% per la fascia di reddito ISEE € 70.001 - € 100.000;
4. Aliquota a 0,33% per la fascia di reddito ISEE oltre € 100.000.

Detrazione di 50 € per ogni figlio a carico nella fascia ISEE € 0 - € 70.000.

- Cons. VIGNI Laura (presente il seguente sub emendamento all'emendamento presentato dal Cons. Bianchini Massimo) – omissis

““1. Detrazioni di imposta:

Fino a 500 € rendita catastale: detrazione: 75 €

Da 501 a 800 € rendita catastale: detrazione 70€

Da 801 a 1000 € rendita catastale: detrazione 65€

Da 1001 a 12000 € rendita catastale: detrazione 60 €

Da 1201 a 1500 € rendita catastale: detrazione 50 €

Da 1501 € rendita catastale: nessuna detrazione

2. Esenzione totale per redditi fino a 10.000 € certificati ISEE e rendita catastale fino a 500 €

3. Ulteriore detrazione pari a 25 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni per rendite catastali non superiori ai 1500 €”

- Cons. BIANCHINI Massimo (conferma il sub-emendamento presentato dal Cons. Vigni Laura) – omissis
- Cons. MARZUCCHI Mauro – omissis
- Cons. DI RENZONE Lorenzo – omissis
- Cons. VIGNI Simone – omissis
- Cons. SABATINI Laura – omissis
- Cons. VIGNI Laura – omissis
- Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
- Cons. PINASSI Michele – omissis
- Cons. BRUTTINI Massimiliano – omissis
- Cons. STADERINI Pietro – omissis

Per dichiarazione di voto intervengono:

- Cons. PERSI Carolina – omissis
- Cons. BIANCHINI Massimo – omissis
- Cons. PINASSI Michele – omissis
- Cons. PERSI Carolina – omissis
- Cons. AURIGI Mauro – omissis
- Cons. BRUTTINI Massimiliano – omissis
- Cons. STADERINI Pietro – omissis
- Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
- Cons. TUCCI Enrico – omissis
- Cons. DA FRASSINI Ivano – omissis
- Cons. DI RENZONE Lorenzo – omissis
- Cons. PERICCIOLI Giulia – omissis
- Cons. D'ONOFRIO Pasquale – omissis
- Cons. STADERINI Pietro – omissis

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Persi Carolina con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 28 (essendo entrati: Aurigi-Staderini ed essendo uscito: Marzucchi)
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. 8 (Aurigi-Bianchini-Corsi-Giordano-Pinassi-Tucci-Staderini-Vigni Laura)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento è accolto.

il Presidente pone ora in votazione il sub-emendamento presentato dal Cons. Vigni Laura all'emendamento presentato dal Cons. Bianchini Massimo con il seguente esito:

Presenti	n. 27 (essendo uscito: Porcellotti)
Astenuti	n. 2 (Aurigi-Pinassi)
Votanti	n. 25
Voti favorevoli	n. 6
Voti contrari	n. 19 (Bruttini-Bufalini-Cappelli-Da Frassini-Di Renzone -D'Onofrio-Leolini-Lorenzetti-Nesi-Periccioli-Persi-Petti-Ronchi-Sabatini-Trapassi-Valentini-Vigni Giacomo-Vigni Simone-Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale il sub-emendamento non è accolto.

il Presidente pone ora in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Bianchini Massimo con il seguente esito:

Presenti	n. 27
Astenuti	n. 2 (Aurigi-Pinassi)
Votanti	n. 25
Voti favorevoli	n. 6
Voti contrari	n. 19 (Bruttini-Bufalini-Cappelli-Da Frassini-Di Renzone -D'Onofrio-Leolini-Lorenzetti-Nesi-Periccioli-Persi-Petti-Ronchi-Sabatini-Trapassi-Valentini-Vigni Giacomo-Vigni Simone-Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento non è accolto.

il Presidente pone ora in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Pinassi Michele con il seguente esito:

Presenti	n. 26 (essendo uscito : Vigni Giacomo)
Astenuti	n. 5 (Bianchini-Corsi-Giordano-Staderini-Vigni Laura)
Votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 3
Voti contrari	n. 18(Bruttini-Bufalini-Cappelli-Da Frassini-Di Renzone -D'Onofrio-Leolini-Lorenzetti-Nesi-Periccioli-Persi- Petti-Ronchi-Sabatini-Trapassi-Valentini-Vigni Simone-Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento non è accolto.

il Presidente pone ora in votazione la deliberazione nel testo emendato, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 26 (essendo uscito : Corsi ed entrato: Porcellotti)
Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 7 (Aurigi-Bianchini-Giordano-Pinassi-Staderini-Tucci- Vigni Laura)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata nel seguente testo emendato:

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 27.12.2013 n. 147 , all'art. 1 comma 639 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- che detta imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto altresì il D.L. 6.3.2014 n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2.5.2014, n. 68, che ha apportato ulteriori modificazioni e integrazioni alla citata L. n. 147/2013;

Considerato :

- che ai sensi del comma 669 della L. n. 147/2013, con le modifiche apportate dal citato D.L. n. 16/2014 come sopra convertito, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- che, ai sensi della citata normativa introdotta dalla L. n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest' ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal comune medesimo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- che tra le altre disposizioni normative vigenti in materia:
 - in caso di pluralità di possessori e di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
 - in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto , uso, abitazione e superficie;
 - in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- che, ai sensi della stessa normativa, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con facoltà da parte del Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. N. 446/1997 di ridurre la stessa aliquota fino al suo azzeramento;
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 , comma 8 del Decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite di cui sopra;
- che a norma del comma 677 del medesimo art. 1 della citata Legge n. 147/2013, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- che, inoltre, per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per il medesimo anno, sulla base delle modificazioni ed integrazioni apportate dal D.L. n. 16/2014, come sopra convertito, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra indicati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso D.L. 201/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione di detto tributo, oggetto di separato atto deliberativo;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014, sulla base delle suindicate facoltà stabilite dalla citata normativa e specificatamente:

- **Aliquota ordinaria:** **0,6 per mille;**
- **aliquota per "abitazione principale" comprese le pertinenze:** **3,1 per mille;**
- **aliquota per "fabbricati rurali strumentali":** **1 per mille;**

Ritenuto estendere l'aliquota stabilita per abitazione principale anche alle fattispecie di essa equiparate di cui all'art. 13, co. 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011;

Ritenuto altresì di stabilire la detrazione e le ulteriori misure per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettanti anche alle fattispecie suindicate equiparate all'abitazione principale, come segue:

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad Euro 1.200: Detrazione Euro 50;
- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) oltre Euro 1.200: Detrazione Euro 0;

- Ulteriore detrazione di Euro 25,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non superiore a 26 anni, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro 1.500;
- Esenzione totale dal pagamento della TASI per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF nell'anno precedente non superiore ad € 10.000, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro 500.”

Preso atto che conseguentemente l'aliquota ordinaria trova applicazione per tutti i casi residuali non rientranti nelle specifiche casistiche suindicate;

Ritenuto, nell'esercizio della facoltà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di escludere dall'applicazione della TASI, la fattispecie dei “contratti di tipo concordato” ai sensi della L. n. 431/1998, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri nello stesso stabiliti, con l'avvertenza:

- che l'eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista dal citato Accordo Territoriale, determina l'assoggettamento al presente tributo;
- che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati secondo il citato Accordo Territoriale, saranno fatti oggetto di recupero del tributo con sanzioni ed interessi;

Ritenuto stabilire la presentazione da parte dei soggetti interessati di specifica comunicazione per i contratti di cui trattasi stipulati a decorrere dal 1.1.2014, o fatti oggetto di proroga nel corso del medesimo anno o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro il termine del 31.12.2014, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dall'Ufficio Tributi, dando atto che in caso di omessa o tardiva comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, che stabilisce tra l'altro che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. Interno del 29.4.2014 che differisce al 31.7.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

Visto altresì l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni in materia di potestà generale regolamentare dei Comuni;

Considerato che a norma dell'art. 1 comma 688 come modificato dal D.L. n. 16/2014 e come sopra convertito, è previsto tra l'altro che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, anche delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, entro il 21 ottobre dell'anno di riferimento mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo n. 360/1998 e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto che a mente della citata disposizione normativa l'efficacia dei citati atti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico:

Atteso altresì che sulla base del D.L. n. 16/2014, come sopra convertito, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI il versamento dell'imposta è effettuato in una unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti il comune è tenuto ad effettuare l'invio esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" nella seduta del 21.05.2014 con parere sfavorevole;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito dalla Legge n. 213 del 7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Risorse;

Acquisito altresì, ai sensi dell' art. 239 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dallo stesso D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. Ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sulla base di quanto specificato in premessa, di stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2014:

- **Aliquota ordinaria:** **0,6 per mille;**
- **aliquota per "abitazione principale" comprese le pertinenze:** **3,1 per mille;**
- **aliquota per "fabbricati rurali strumentali":** **1 per mille;**

2. di dare atto che l'aliquota per abitazione principale si estende altresì alle fattispecie elencate all'art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;

3. di stabilire la detrazione e le ulteriori misure per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettanti anche alle fattispecie suindicate equiparate all'abitazione principale come segue:

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad Euro 1.200: Detrazione Euro 50;
- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) oltre Euro 1.200: Detrazione Euro 0;
- Ulteriore detrazione di Euro 25,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non superiore a 26 anni, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro 1.500;
- Esenzione totale dal pagamento della TASI per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF nell'anno precedente non superiore ad € 10.000, nei casi in cui la rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) sia inferiore ad Euro 500.

4. di precisare che conseguentemente l'aliquota ordinaria trova applicazione per tutti i casi residuali non rientranti nelle specifiche casistiche suindicate;

5. di stabilire altresì, nell'esercizio della facoltà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l'esclusione dall'applicazione della TASI, della fattispecie dei "contratti di tipo concordato" ai sensi della L. n. 431/1998, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri nello stesso stabiliti, con l'avvertenza:

- che l'eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista dal citato Accordo Territoriale, determina l'assoggettamento al presente tributo;
- che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati secondo il citato Accordo Territoriale, saranno fatti oggetto di recupero del tributo, con sanzioni ed interessi;
- che da parte dei soggetti interessati dovrà essere presentata specifica comunicazione per i contratti di cui trattasi stipulati a decorrere dal 1.1.2014, o fatti oggetto di proroga nel corso del medesimo anno o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro il termine del 31.12.2014, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dall'Ufficio Tributi, dando atto che in caso di omessa o tardiva comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

6. di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, in sede di regolamento;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.”

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 27 (essendo entrato : Corsi)

Voti favorevoli n. 19

Voti contrari n. 8 (Aurigi-Bianchini-Corsi-Giordano-Pinassi-Staderini-
Tucci-Vigni Laura)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

—

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 23/05/2014 per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Luciano Benedetti

Fatto verbale e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to - **LUCIANO BENEDETTI**

IL PRESIDENTE

F.to - **MARIO RONCHI**

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **.. 23 MAG. 2014**

Siena, li **23 MAG. 2014**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to - **LUCIANO BENEDETTI**

Per copia conforme all'originale in formato digitale

Siena, li **23 MAG. 2014**



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

- LUCIANO BENEDETTI

! La deliberazione è divenuta esecutiva
! il ai sensi dell'art. 134
! del D.Lgs. 267/2000.
! Siena, li
! **IL SEGRETARIO GENERALE**
!

PER L'ESECUZIONE

Servizio	Data	Firma